

Appalti salvi e niente penali

Il lockdown cinese anticovid e la guerra in Ucraina devono essere considerate causa di forza maggiore: escluse quindi penali per i ritardi e risoluzioni per inadempimento

Il lockdown adottato in Cina per il Covid e il conflitto fra Russia e Ucraina devono essere considerate cause di forza maggiore: escluse quindi penali per ritardi nell'esecuzione o la risoluzione del contratto per inadempimento; si tratta infatti di eventi che non sono nella disponibilità dei fornitori; la valutazione è rimessa alle stazioni appaltanti che però in futuro devono prevedere apposite clausole nei contratti. Lo scrive l'Autorità nazionale anticorruzione.

Mascolini a pag. 44

Delibera Anac indica la strada alle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese

Appalti salvi e niente penali *Il lockdown in Cina e la guerra sono cause di forza maggiore*

DI ANDREA MASCOLINI

Il lock-down adottato in Cina per il Covid e il conflitto fra Russia e Ucraina devono essere considerate cause di forza maggiore e quindi tali da non fare applicare penali per ritardi nell'esecuzione dei contratti o anche la risoluzione del contratto per inadempimento; si tratta infatti di eventi che non sono nella disponibilità dei fornitori; la valutazione è rimessa alle stazioni appaltanti che però in futuro devono prevedere apposite clausole nei contratti con possibilità di rinegoziazione dei termini contrattuali, da inserire anche nei contratti in corso. E' quanto ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 227 dell'11 maggio 2022 che ha una particolare valenza anche al di là della casistica specifica considerata. Il provvedimento, che risponde a segnalazioni di alcuni grandi fornitori delle telecomunicazioni, prende in esame le difficoltà che si

incontrano in questi ultimi mesi nell'ambito di contratti pubblici di forniture informatiche, data l'interruzione della filiera di materie prime e di semilavorati. Il problema, in particolare, è quello della chiusura dei centri produttivi cinesi in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici, che ha inciso pesantemente sulla disponibilità dei prodotti, ma si allarga anche alle conseguenze derivanti dall'invasione russa in Ucraina che ha determinato l'indisponibilità delle materie prime come in particolare riferimento al gas neon (prodotto ad esempio nell'acciaieria Azovstal), utilizzato per alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori dei computer. L'Autorità, per motivare l'esistenza delle cause di forza maggiore si richiama innanzitutto alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita Internazionale di beni, applicabile automaticamente anche quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente. Nella convenzione è infatti stabilito

(art. 79, comma 1) che si può applicare la clausola di forza maggiore laddove si configuri una situazione di estraneità dell'accadimento dalla sfera di controllo dell'obbligato, ove vi sia la non prevedibilità dell'evento al momento della stipulazione del contratto e vi sia anche l'insormontabilità del fatto impeditivo o dei suoi esiti". L'Anac ricorda inoltre che anche i PDEC (Principi di Diritto Europeo dei Contratti) - elaborati dalla Commissione presieduta dal danese Ole Lando nel 1982 - prevedono che (8.108) "il debitore non risponde dell'inadempimento se prova che esso è dovuto a un impedimento di là della propria sfera di controllo" e imprevedibile al momento della stipula oltre ovviamente il diritto nazionale, dall'articolo 107 del codice appalti che



Peso: 1-10%, 44-40%

prevede la sospensione dei lavori e delle forniture per cause imprevedibili o di forza maggiore, al codice civile sull'impossibilità sopravvenuta e sull'eccessiva onerosità. Alla luce di questo quadro normativo, cui va aggiunto anche l'articolo 28 del decreto legge n. 9/2020 in cui la pandemia è stata qualificata come causa di impossibilità sopravvenuta ex articoli 1256 e 1463 del codice civile, con riferimento ai pacchetti turistici, la delibera conclude nel senso che - di fronte all'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore - è esclusa l'applicazione delle penali o della risoluzione con-

trattuale, ma chiede al fornitore di adempiere agli obblighi stabiliti da apposite clausole contrattuali, o applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale. L'Autorità precisa però che sono le stazioni appaltanti a dovere valutare in queste situazioni "caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative descritte nella premessa del presente atto" e che questa valutazione va condotta "tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i

termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore." Per garantire in futuro la corretta gestione di situazioni analoghe e scongiurare il rischio di contenzioso, la delibera raccomanda alle stazioni appaltanti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina di forza maggiore, nonché di valutare l'opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole.



Peso:1-10%,44-40%